

## **Tecniche e strumenti di tutela giuridica internazionale della lingua veneta**

*Progetto di ricerca cofinanziato da: Regione del Veneto con provvedimento n. 930 del 26/07/2022, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali dell'Università degli Studi Padova, Academia de la Bona Creansa*

*Responsabile scientifico Prof. Diego Zannoni*

### **RAPPORTO DI SINTESI**

Un'indagine sulla tutela della lingua veneta o, in prima battuta, dell'idioma veneto, riportando necessariamente alle nozioni di lingua minoritaria e di minoranza linguistica, interessa più direttamente, anche se non in via esclusiva, gli studi linguistici e giuridici.

In Italia, in attuazione delle previsioni dell'articolo 6 della Costituzione, secondo cui la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, è stata adottata nel 1999 la Legge 482 recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" (G.U. n. 297, 20 dic. 1999). La Legge 482/1999, pur non definendo cosa sia una "minoranza linguistica storica" determina un catalogo chiuso delle lingue ammesse a tutela, operando dei raggruppamenti linguistici che vengono ricondotti alle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

La nozione di minoranza linguistica, che la Legge 482/1999 omette di designare, non trova in effetti una definizione univoca ed è sul crinale della mancanza di una nozione condivisa di minoranza linguistica, che va incardinata una riflessione sulle tecniche e gli strumenti di tutela giuridica internazionale della lingua veneta che, sebbene a vocazione giuridica, non può prescindere dalla considerazione e dall'apporto alla discussione operato dagli studi linguistici. A questi studi, infatti, è possibile attingere per chiarire se l'idioma veneto sia da qualificarsi come lingua o come dialetto, un'operazione non scontata che vede anche in tal caso la presenza di posizioni plurime. In questo quadro, sulla base di studi di linguistica e sociolinguistica, numerosi indicatori inducono a ritenere che l'idioma veneto sia da considerarsi lingua e non dialetto, da cui l'esigenza di definire se il veneto, in quanto lingua, possa essere classificato come lingua minoritaria e quindi avvalersi delle forme di tutela che il diritto internazionale delinea per le minoranze linguistiche.

Nel secondo dopoguerra il Patto internazionale sui diritti civili e politici (di seguito: il Patto), adottato nel 1966 nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ed entrato in vigore dieci anni più tardi, è il primo strumento internazionale in cui è presente una previsione sulle minoranze. Si tratta dell'articolo 27 in cui sono contemplate le minoranze etniche, religiose e linguistiche, senza tuttavia che sia indicata una definizione di "minoranza", una definizione alla quale ha dedicato e continua a dedicare la sua attenzione la dottrina.

Sul punto, uno dei primi e più autorevoli studiosi ad essersi confrontato con le previsioni dell'articolo 27 e quindi ad essersi misurato con la nozione di minoranza, è stato Francesco Capotorti, in uno studio pubblicato nel 1979 (*Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*, United Nations, New York, 1979).

Capotorti esclude che l'applicazione dei principi enunciati nel Patto debba essere subordinata ad una definizione "universale" del termine minoranza, dovendo essa calarsi nelle distinte e molteplici realtà degli Stati. Tuttavia egli ritiene che limitatamente all'applicazione dell'articolo 27 del Patto, se si guarda alla questione senza pregiudizi di carattere politico, è indiscutibile che vi siano degli elementi essenziali che contraddistinguono le minoranze per la cui individuazione, nei diversi casi specifici, erano stati proposti dei criteri che si suddividono in criteri oggettivi e soggettivi. Rientrano tra i criteri oggettivi il fatto che all'interno della popolazione di uno Stato, un determinato gruppo si distingua in modo significativo per caratteristiche etniche, religiose o linguistiche dal resto della popolazione, l'inferiorità numerica di tale gruppo e la sua posizione non dominante. Capotorti propone altresì in determinati casi degli elementi di mitigazione degli obblighi che gravano sugli Stati e ritiene generalmente accolto all'epoca il requisito del possesso della cittadinanza dello Stato interessato, nei membri del gruppo da ritenersi minoranza, un requisito escluso dalla dottrina successiva. Quanto ai criteri di carattere soggettivo, questi si raccolgono intorno alla volontà del gruppo in questione di preservare le proprie caratteristiche.

Va rilevato che nell'Annesso III allo Studio di Capogrossi, nel quale viene proposta una sintesi delle informazioni allora disponibili sull'esistenza e le dimensioni delle minoranze etniche religiose e linguistiche in alcuni Stati, per l'Italia vengono indicati i parlanti Tedesco, Francese e Sloveno e i gruppi etnici dei ladini e quelli di origine albanese ed ebraica, precisando per questi ultimi due che erano presenti in diverse zone del paese, diversamente dagli altri che erano invece concentrati in singoli territori.

Capogrossi, nell'affrontare il suo Studio, non solo parla della necessità di considerare un'effettiva protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze come parte integrante del sistema sui diritti umani, ma rileva che se sotto il profilo giuridico i principi enunciati nell'articolo 27 erano da considerarsi un dato consolidato, essi avrebbero ugualmente dovuto essere considerati dai punti di vista politico, sociale e psicologico in un processo che si prospettava di lunga durata. Lo spostamento in avanti della prospettiva è assunto anche sotto il profilo giuridico: Capogrossi guarda alla possibilità di formulare ulteriori principi ad integrazione di quelli sanciti nell'articolo 27 del Patto, allo sviluppo di nuovi metodi internazionali di implementazione e allo sviluppo di strumenti regionali idonei ad adattare le previsioni dell'articolo 27 alle esigenze dei diversi Stati.

L'elemento temporale è pertanto già delineato in Capogrossi e su questo elemento è possibile sviluppare una linea di ricerca che, stante la fissità del dato giuridico positivo, tenga conto non tanto o non solo delle diverse realtà regionali in cui si collocano gli Stati, ma anche della loro evoluzione storica.

Nei lavori preparatori che hanno portato alla formulazione dell'articolo 27 del Patto emerge una certa qual resistenza degli Stati rispetto alla protezione delle minoranze, veicolata tra l'altro dal timore che preservare l'identità delle minoranze avrebbe potuto costituire una minaccia alla stabilità e all'unità nazionali. Parimenti, la difficoltà di adottare una soluzione uniforme alla questione delle minoranze aveva portato ad escludere ogni riferimento ai diritti delle persone appartenenti a minoranze etniche, religiose o linguistiche dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1948.

È sul piano regionale europeo che saranno adottate molto più tardi, nell'ambito del Consiglio d'Europa, rispettivamente nel 1992 e nel 1993, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, firmata ma non ratificata dall'Italia, e la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali di cui l'Italia invece è parte. Le due convenzioni furono adottate in un momento

immediatamente successivo alla dissoluzione dell'Unione Sovietica e in cui diversi Stati dell'Europa dell'Est, già rientranti nell'ex blocco socialista, avevano cominciato ad aderire allo Statuto del Consiglio d'Europa. Nel preambolo della Convenzione-quadro, si considera infatti che gli sconvolgimenti della storia europea hanno mostrato che la protezione delle minoranze nazionali è essenziale alla stabilità, alla sicurezza democratica ed alla pace del continente, operando un capovolgimento di prospettiva, per lo meno sul piano regionale europeo, rispetto a quanto era emerso dai lavori preparatori che avevano portato alla formulazione dell'articolo 27 del Patto. Anche la Convenzione-quadro non soccorre tuttavia quanto alla definizione del termine minoranza.

Facendo pertanto affidamento sui criteri enunciati da Capogrossi e in considerazione delle mutate circostanze della storia, in prima approssimazione non si può escludere che in Italia i parlanti la lingua veneta, costituiscono una minoranza linguistica meritevole di tutela ai sensi dell'articolo 27 del Patto.